

• **REGOLAMENTO (CE) N. 3017/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 20 dicembre 1995

che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili o d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 8 e l'articolo 12,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3036/94 prevede che le autorità competenti degli Stati membri rilascino un'autorizzazione preliminare ai richiedenti che possono beneficiare del regime economico di perfezionamento passivo per taluni prodotti tessili e d'abbigliamento;

considerando che il corretto funzionamento di detto regime nel quadro del mercato unico sono necessarie modalità uniformi di rilascio o di controllo delle autorizzazioni preliminari;

considerando in particolare che l'introduzione di un modulo unico di domanda e di autorizzazione preliminare consentirà di agevolare l'applicazione del regime del mercato unico e segnatamente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerando che le autorizzazioni preliminari dovrebbero poter essere rilasciate in qualunque Stato membro e che devono essere valide in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che le ha rilasciate; che, tuttavia, deve essere previsto un controllo centralizzato per evitare che a uno stesso operatore economico sia attribuita una quantità superiore a quella a cui ha diritto e che detto controllo sarà effettuato in consultazione con le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il richiedente o in cui la produzione comunitaria ha luogo;

considerando che deve essere stabilito un termine per una eventuale consultazione tra gli Stati membri;

considerando che deve essere fissato un termine per la conservazione delle domande, delle autorizzazioni preliminari e dei loro allegati;

considerando che agli operatori commerciali deve essere comunicato quali sono le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preliminari in ciascuno Stato membro; che per tale ragione gli Stati membri devono comunicare dette informazioni alla Commissione affinché siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;

considerando che, per agevolare la gestione dei contingenti, le autorizzazioni preliminari devono essere rilasciate soltanto per la stessa categoria di prodotti compensatori e per un solo paese di perfezionamento;

considerando che è opportuno istituire procedure per il rilascio delle autorizzazioni preliminari e per il controllo di elementi essenziali quali l'origine delle merci;

considerando che è opportuno istituire procedure di gestione dei limiti quantitativi;

considerando che la concessione delle autorizzazioni, fatti salvi i casi previsti all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3036/94, è subordinata all'esistenza di quantità disponibili, ai sensi delle procedure definite nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/95 della Commissione <sup>(3)</sup>; che le quantità disponibili sono assegnate nell'ordine cronologico in cui le domande pervengono alla Commissione;

considerando che, affinché quantità imputate ai limiti quantitativi non restino inutilizzate, deve essere fissato un termine per l'esportazione delle merci d'esportazione;

considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime, devono essere fissate misure applicabili ad infrazioni constatate;

considerando che le procedure per l'esportazione temporanea e per l'immissione in libera pratica delle merci devono essere il più possibile conformi alle disposizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

<sup>(1)</sup> GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 5. 7. 1995, pag. 3.